



DOMENICO GRASSO
NOTAIO

Via Ippolito Caffi 3,
32100 Belluno (BL)
Tel. 0437 950868 - e-mail:
studio@notaiodomenicograsso.it

Allegato lettera "B" al rep.n. 41.436 rep. 14.617

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"I BAMBINI DELL'ARCOBALENO Organizzazione di Volontariato"

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (il Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata

"I BAMBINI DELL'ARCOBALENO Organizzazione di Volontariato"

o, in forma abbreviata

"BAMBARCO ODV"

(d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.5. L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e la sua struttura è democratica.

1.6. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- Articolo 2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Longarone (Belluno) in Via Roma numero 36/a.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

- Articolo 3 - Scopo

3.1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umana.

3.2. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

3.3. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

3.4. L'Associazione si propone nell'ambito nazionale ed internazionale:

- a) di sensibilizzare la diffusione e conoscenza dell'adozione in particolare quella internazionale;
- b) operare in ogni forma ed a qualsiasi titolo per eliminare il problema dell'abbandono minorile. Ad operare altresì per alleviare il disagio del minore sia fisico che psicologico, realizzando interventi di natura culturale e di concreto sostegno delle realtà locali impegnate allo stesso scopo;
- c) promuovere qualunque azione culturale al fine di sensibilizzare

l'opinione pubblica sui problemi del disagio minorile nel senso più ampio;

- d) formare e sostenere le famiglie adottive e/o aspiranti tali e/o affidatarie nella loro scelta, fornendo un supporto legale, psicologico e sociale affinché trovino l'aiuto necessario per vivere l'accoglienza in modo consapevole e responsabile e favorire la loro educazione al principio di solidarietà e del superiore interesse del minore;
- e) di aiutare e sostenere moralmente le coppie che hanno adottato o intendono adottare;
- f) di stabilire i contatti con gli Enti e le Istituzioni straniere, affinché l'adozione possa essere effettuata nel pieno rispetto delle leggi vigenti del Paese straniero, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 1993 e nell'esclusivo interesse del bambino che si trovi in stato di abbandono;
- g) di interessarsi ai problemi dei bambini in difficoltà anche mediante la pubblicazione di periodici e promuovendo iniziative a favore di istituti che ospitano bambini in difficoltà che non hanno i requisiti per essere adottati;
- h) di perseguire con metodo e continuità una azione per migliorare le condizioni di vita dei minori e delle famiglie:
- i) di impegnarsi per la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione dell'uomo;
- j) contrastare gli sprechi di generi alimentari e non alimentari anche attraverso iniziative e progetti di gestione delle eccedenze del mercato e riutilizzo nel rispetto della dignità e della salute nonché della tutela dell'ambiente;
- k) raccogliere e distribuire cibo e generi di prima necessità anche tramite attività di servizio di distribuzione pacchi alimentari e generi di sussistenza alle persone e alle famiglie in stato di bisogno;
- l) operare nell'ambito di progetti di solidarietà nonché di cooperazione e sviluppo anche in collaborazione con imprese commerciali e soggetti con fini di lucro che agiscono con finalità conformi ai principi di legge per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli;
- m) promuovere e gestire attività ricreative sociali quali momenti di aggregazione della comunità e strumento di contrasto all'emarginazione ed all'isolamento dei soggetti più deboli e vulnerabili della società.

3.5. L'Associazione, i suoi Associati, i Volontari, i Dipendenti ed i Collaboratori si impegnano a:

- a) accettare il principio del superiore interesse del minore;
- b) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri ai Paesi in cui si opera;
- c) ad evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

- Articolo 4 - Oggetto - attività di interesse generale

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone

aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

4.2. L'Associazione riconosce la persona come individuo unico e irripetibile, identifica la famiglia come nucleo fondamentale del tessuto sociale. In questo ambito riconosce la realizzazione dei diritti del bambino, delle sue necessità ed interessi come prioritari. L'Associazione riconosce l'adozione come sussidiana ad altri interventi finalizzati alla crescita del bambino nella famiglia di origine e si attiva, quando è possibile, per il sostegno a distanza, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale.

4.3. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art.3, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'articolo 5, comma 1, del CTS:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.4. Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'invio di volontari e collaboratori nei Paesi esteri;
- b) il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche e private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo;
- c) la formazione e l'accompagnamento delle persone aspiranti adottive e la gestione delle procedure di adozione internazionale;
- d) svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o rogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;

4.5. Il Consiglio Direttivo può individuare, successivamente, attività diverse,

rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;

4.6. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

- Articolo 5 - Durata

5.1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

GLI ASSOCIATI

- Articolo 6 - Associati

6.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

6.2. Possono essere Associati (detti anche "soci") tutte le persone fisiche, ovunque residenti, che condividano le finalità dell'Associazione, siano mossi da spirito di solidarietà e siano in regola con il versamento della quota sociale.

6.3. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda.

6.4. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

6.5. Sono esonerati dal versamento della quota sociale gli Associati minori di età, i componenti degli organi dell'Associazione per la durata del mandato e gli Associati onorari eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo.

6.6. Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è fissato per il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

6.7. Il Consiglio Direttivo può ammettere a far parte dell'Associazione, le persone fisiche che, in virtù di particolari benemeritenze e su proposta di almeno 2 (due) soci presentatori, assumeranno il titolo di "Associati onorari" con pari diritti.

6.8. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, ratificata dalla prima Assemblea nella prima riunione utile ed annotata nel Libro degli Associati.

6.9. Il Consiglio Direttivo deve entro 40 (quaranta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

6.10. Contro la non ammissione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

6.11. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.12. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

6.13. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha

indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

6.14. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

6.15. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

6.16. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

- Articolo 7 - Diritti degli Associati

Tutti gli Associati, compresi gli Associati onorari, hanno diritto di:

- a) eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della stessa come stabilito dalle leggi e dal presente statuto;
- c) votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio,
- e) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art. 23 del presente Statuto.
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni.

7.1. La suddivisione tra Associati e Associati onorari non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

7.2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione da parte dell'Associato alla vita associativa.

7.3. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

- Articolo 8 - Decadenza e Esclusione

Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea la decadenza o l'esclusione di un Associato per i seguenti motivi:

- a) morte;
- b) dimissioni volontarie;
- c) mancato pagamento, ovvero ritardato pagamento per oltre un anno, della quota associativa;
- d) impossibilità sopravvenuta dell'Associato;
- e) per indegnità ovvero comportamento contrario ai principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni e finalità statutarie dell'Associazione.

8.1. Il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

8.2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dall'Assemblea degli Associati.

8.3. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un

componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

8.4. La deliberazione dell'esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

8.5. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

8.6. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso.

8.7. L'Associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

8.8. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

- Articolo 9 - Volontari

9.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

9.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

9.3. I volontari devono svolgere la propria attività nell'ambito dell'Associazione verso gli altri con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito e quindi senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione e secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D. Lgs. 117/17.

9.4. Il comportamento verso gli altri aderenti, verso l'Associazione e verso l'esterno dell'Associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

9.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

9.6. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

9.7. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

- Articolo 10 - Finanziamento e patrimonio

10.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a) da contributi degli aderenti;
- b) da contributi di privati;

- c) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) da donazioni e lasciti testamentari;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 4.5, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, a condizione che siano 10.2. secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;
- j) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

10.3. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali o per incrementare le dotazioni dell'Associazione finalizzate alle stesse.

10.4. L'Associazione non può distribuire premi sui risultati di gestione ad amministratori, sindaci e revisori, fondatori, soci, associati, lavoratori dipendenti o collaboratori e comunque in nessuna delle modalità espressamente vietate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

10.5. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- Articolo 11 - Quota associativa

11.1. L'importo della quota associativa verrà stabilito di anno in anno, secondo le esigenze dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo.

11.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

- Articolo 12 - Esercizio sociale, Bilancio e Libri sociali

12.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, con inizio il 1 (primo gennaio) e fine il 31 (trentuno) dicembre. L'assemblea, sulla base degli elaborati del Consiglio Direttivo, approva entro il mese di ottobre il bilancio preventivo, e, in tempo utile per procedere al suo deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (previsto entro il 30

(trenta) giugno di ogni anno ex articolo 48 decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117), il rendiconto consuntivo.

12.2. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e deve tenere i libri sociali ed apposita contabilità.

- Articolo 13 - Patrimonio dell'Associazione

13.1. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione, dal fondo di riserva e dalle eccedenze di bilancio fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopi di lucro e ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali con tempi e modalità funzionali all'attuazione dei progetti.

13.2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

- Articolo 14 - Erogazioni e donazioni

14.1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie.

14.2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che ne delibera anche per l'utilizzazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 15 - Organi dell'Associazione

15.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, istituito per decisione dell'Assemblea, qualora si verifichino i limiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.
- e) l'Organo di Revisione Legale dei conti, istituito per decisione dell'Assemblea ovvero qualora si verifichino i limiti previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

15.2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno salvi i rimborsi spese documentali.

- Articolo 16 - L'Assemblea

16.1. L'Assemblea è costituita dagli Associati che sono in regola con il versamento della quota associativa.

16.2. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con comunicazione scritta ad ogni Associato, mediante lettera, fax, mail o altri mezzi idonei, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

- Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea

17.1. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno con le modalità di cui al precedente articolo 16; potrà essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o dietro richiesta di almeno un decimo degli Associati.

- Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea

18.1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organi di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

- Articolo 19 - Deliberazioni dell'Assemblea

19.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

19.2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati.

19.3. Dato l'elevato numero di Associati e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato; le modalità di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica verranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione delle singole convocazioni, o in base a regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo stesso, con riferimento all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

19.4. L'Associato, che non vota per corrispondenza e che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto un altro Associato.

19.5. Ciascun Associato non può essere portatore di più di quattro deleghe.

19.6. In casi eccezionali il Consiglio Direttivo può prevedere lo svolgimento della seduta dell'Assemblea degli Associati mediante modalità di collegamento a distanza (videoconferenza, etc) nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

19.7. L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

19.8. Per le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione è necessario il voto favorevole della metà più uno degli aderenti iscritti nel libro degli associati.

19.9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la proposta di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati iscritti.

19.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un

verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Associazione.

19.11. Il verbale è tenuto nella sede dell'Associazione e ogni Associato ha diritto di consultarlo e di trarne copia.

- Articolo 20 - Consiglio Direttivo

20.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli Associati per la durata di tre anni e può essere riconfermato.

- Articolo 21 - Composizione del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Tesoriere e quattro consiglieri.

21.2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.3. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

21.4. Può essere revocato dall'assemblea degli Associati con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati iscritti. Il Presidente cura in questo caso pro tempore gli interessi dell'ente e convoca l'Assemblea degli Associati entro 30 (trenta) giorni per la rielezione dei membri del Consiglio Direttivo.

21.5. L'assemblea con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati iscritti può revocare il Presidente e provocare così il decadimento del Consiglio Direttivo. Il vice presidente cura in questo caso pro tempore gli interessi dell'ente e convoca l'Assemblea degli Associati entro 30 (trenta) giorni per la rielezione dei membri del Consiglio Direttivo.

- Articolo 22 - Organo di Controllo

22.1. Qualora sussista l'obbligo ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, oppure qualora gli Associati decidano di avvalersi di un organo di controllo e/o di revisione, la gestione societaria sarà rimessa al controllo di un Sindaco Unico e/o di un Revisore dei Conti iscritti al Registro dei revisori legali.

- Articolo 23 - Collegio dei Probiviri

23.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea.

23.2. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

23.3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.

23.4. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Articolo 24 - Competenze

24.1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere il Vicepresidente;
- c) eleggere il Segretario Tesoriere;
- d) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- e) redigere il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- f) determinare un programma di lavoro in base alle direttive dell'Associazione;
- g) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- h) proporre l'esclusione degli Associati dall'Associazione;

- i) provvedere sulla gestione dell'Associazione;
- j) deliberare l'apertura e la chiusura di sedi di rappresentanza;
- k) assumere dipendenti e collaboratori in Italia e all'Estero;
- l) stilare e sottoscrivere regolamenti;
- m) deliberare l'adesione dell'ente a coordinamenti e gruppi nazionali ed internazionali;
- n) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati negli ambiti delle finalità statutarie;
- o) proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto associativo;
- p) proporre all'Assemblea le variazioni del patrimonio immobiliare;
- q) nominare Associati onorari, persone fisiche che si sono contraddistinte per particolari benemeritenze.

24.2. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza e riservatezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

- Articolo 25 - Il Presidente

25.1. Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

25.2. In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

25.3. Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni.

- Articolo 26 - Segretario - Tesoriere

26.1. Il Segretario-Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- f) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI

- Articolo 27 - Dipendenti

27.1. L'associazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalle norme vigenti e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

- Articolo 28 - Collaboratori

28.1. L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori. I quali sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

- Articolo 29 - Associati volontari

29.1. Gli Associati aderenti all'associazione che si dedicano alle attività dell'associazione in modo fattivo e che sono denominati "Associati volontari", sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civili verso terzi.

- Articolo 30 - Volontari

30.1. L'Associazione può giovare dell'opera di volontari anche non Associati regolamentando il rapporto secondo le normative vigenti e quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 31 - Scioglimento

31.1. In caso di scioglimento cessazione o liquidazione dell'Associazione il suo patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

IL BILANCIO

- Articolo 32 - Bilancio di esercizio

32.1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

32.2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

32.3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e tutte le voci di spesa e di entrata.

32.4. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

32.5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione redigerà il bilancio sociale e potrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

LE CONVENZIONI

- Articolo 33 - Deliberazioni

33.1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti di cui all'art 56 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

33.2. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

33.3. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

33.4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 34 - Disposizioni finali

34.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

F.to: Tomasella Marisa

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)